

Certificazione energetica in Piemonte



In Piemonte la certificazione energetica degli edifici redatta secondo la procedura regionale entrerà in vigore il **1° ottobre 2009**. A deciderlo è stata la Giunta regionale, approvando la delibera proposta dagli assessori all'Ambiente, Nicola de Ruggiero, e all'Energia, Andrea Bairati. Si tratta di uno dei tre provvedimenti, approvati nel corso della seduta del 4 agosto scorso, attuativi della **Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007**, recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia",

che ha introdotto in Piemonte, analogamente ad altre regioni d'Italia, la certificazione energetica degli immobili.

"L'obiettivo della certificazione è conseguire un significativo risparmio energetico nel settore dell'edilizia, i cui consumi costituiscono oltre un terzo del consumo energetico complessivo a livello piemontese".

Fino al 1° ottobre 2009, cioè fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo, in Piemonte l'attestato di certificazione energetica deve essere comunque redatto secondo le modalità indicate nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009.

Di seguito riportiamo gli aspetti principali del sistema piemontese di certificazione energetica degli edifici.

Contenuti del certificato

Il documento certifica la prestazione o il rendimento energetico di un immobile, cioè quanta energia in un anno è necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, di riscaldamento dell'acqua per uso domestico, di ventilazione e di illuminazione. Inoltre fornisce anche raccomandazioni per migliorare tale rendimento.

Edifici interessati e scadenze

La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e le locazioni di un intero immobile o di singole unità immobiliari. Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l'attestato di certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto, a cura del venditore e del locatore.

Validità dell'attestato

L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di **dieci anni** a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni

energetiche dell'edificio o dell'impianto. Alla scadenza deve essere nuovamente convalidato.

Edifici esclusi

Sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico come ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi. Inoltre l'attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli **edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato e agevolato.**

Classificazione degli edifici

Per la classificazione degli edifici è adottato il parametro di valutazione che tiene conto della somma degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione. Tuttavia, nella fase di avvio, il parametro di valutazione comprende esclusivamente la somma dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quello per la produzione dell'acqua calda sanitaria. A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (**da G ad A+**, rispettivamente il peggiore e il migliore rendimento energetico) che indica la classe energetica dell'edificio.

Chi certifica

Per svolgere l'attività di certificatore energetico è necessario essere iscritti all'Elenco regionale dei certificatori energetici. Sono ammessi all'iscrizione ingegneri, architetti, periti e geometri. Possono essere ammessi anche altri soggetti laureati o diplomati, con titolo di studio tecnico scientifico, a seguito del conseguimento dell'attestato di partecipazione, con verifica finale, del corso di formazione previsto dalla Regione Piemonte.

I corsi

I corsi di formazione, strutturati in due moduli con verifica finale, sono organizzati dagli Ordini, dai Collegi professionali, dalle Agenzie per l'energia, dalle Agenzie formative, dall'Università di Torino, dal Politecnico di Torino e dall'Università del Piemonte Orientale previa apposita intesa con la Regione Piemonte.

I controlli

La Regione Piemonte si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), in accordo con il comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione.

Le sanzioni

Definite dall'articolo 20 della l.r. 13/2007, sono di tipo amministrativo, graduate a seconda dell'irregolarità accertata. In sintesi:

salvo che il fatto costituisca reato, il **certificatore** che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l'esclusione dall'elenco regionale dei certificatori.

Il **certificatore** che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.

Il **costruttore** che non provvede a far produrre l'attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la **sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00**.

Il **venditore** che non rende disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da **1000,00 a 10000 euro**, graduata sulla superficie utile dell'edificio.

Il **locatore** che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va **da 500,00 a 5000,00 euro**, graduata sulla superficie utile dell'edificio.

Sistema informativo regionale per la certificazione

La Regione Piemonte istituisce un Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici (**SICEE**) contenente l'elenco dei certificatori e la raccolta degli attestati. Nell'ambito del SICEE è prevista la realizzazione del "**Catasto energetico degli edifici della Regione Piemonte**", contenente le indicazioni relative alle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di quelli di nuova costruzione. Pertanto, la Regione metterà a disposizione dei soggetti abilitati procedure informatizzate a supporto dell'iscrizione all'elenco dei certificatori, della prenotazione, dell'acquisizione dei codici regionali degli attestati, e per la compilazione e trasmissione telematica degli attestati. Al più presto saranno resi disponibili i servizi informativi, assieme alle modalità ed alle istruzioni per il loro utilizzo.

Impianti solari termici

Oltre al regolamento che istituisce l'attestazione di certificazione energetica degli edifici, la Giunta della Regione Piemonte ha approvato **altri due provvedimenti attuativi della l.r. n. 13/2007**. Questa legge ha previsto che, nei casi di nuova costruzione di edifici o di ristrutturazione o inserimento dell'impianto termico in edifici esistenti, siano installati impianti solari termici integrati nelle strutture in grado di soddisfare almeno il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

Nel provvedimento attuativo sono quindi definiti:

- a) la metodologia di calcolo del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- b) i criteri di integrazione architettonica e le raccomandazioni generali per l'ottimizzazione della resa degli impianti;

c) le condizioni generali di installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi criteri di inserimento architettonico nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia di edifici con una superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

d) i criteri di esclusione dal calcolo delle volumetrie edilizie per quei componenti dell'edificio che concorrono ad ottimizzarne le prestazioni energetiche (serre ed altri elementi costruttivi).

Aggiornamento stralcio di piano per il riscaldamento e condizionamento

Infine un terzo provvedimento approvato, oltre ad attuare la l.r. 28 maggio 2007, n. 13 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, rappresenta un aggiornamento dello Stralcio al Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (DCR 11 gennaio 2007 n. 98-1247), che **entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 2009**.

Le principali disposizioni contenute riguardano:

a) prescrizioni specifiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche degli involucri edilizi, sia in occasione di nuova costruzione che di interventi di ristrutturazione edilizia o di manutenzione;

b) requisiti minimi prestazionali degli impianti termici da installarsi in edifici nuovi o esistenti;

c) modalità e tempistica di adeguamento degli impianti termici esistenti;

d) tempistica e obiettivi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti caratterizzati da un fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale particolarmente elevato.

Per maggiori approfondimenti Regione Piemonte:

<http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/certificazione.htm>